

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE LODI - 74/01/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso spedito il 12 luglio del 2011, notificato in data 14 luglio dello stesso anno, l'AUCHAN S.P.A. impugnava avanti a questa Commissione tributaria l'avviso di accertamento, alla stessa notificato il 7 giugno del 2011, con il quale la I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - s.r.l. recuperava l'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2011 per n.207 mezzi pubblicitari recanti la scritta "Pringles e Kellog's", riferiti a prodotti commercializzati all'interno del punto vendita "Auchan", esposti sui carrelli collocati all'esterno, nel posteggio dell'omonimo Centro Commerciale, sito nel territorio del Comune di San Rocco al Porto (LO).

Secondo la ricorrente, ed era questo l'unico motivo di gravame, doveva essere applicata nella specie l'esimente di cui all'art. 17, comma 1, del d.leg.vo 15 novembre del 1993 n.507.

Si costituiva in giudizio l'I.C.A.- Imposte Comunali Affini s.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso, poiché infondato.

Il messaggio pubblicitario, rivolto ad un pubblico indeterminato di consumatori, anche al di fuori dell'ipermercato "Auchan", contenuto in carrelli posti all'esterno dell'edificio, andava assoggettato all'imposta comunale sulla pubblicità.

Entrambe le parti depositavano una memoria illustrativa.

La controversia veniva discussa alla pubblica udienza dell'8 marzo del 2012, alla presenza dei procuratori delle parti, che ribadivano le opposte posizioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

La fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto dei carrelli per la spesa collocati all'esterno, nel posteggio del Centro Commerciale "Auchan", che recano la scritta "PRINGLES e KELLOG'S", rientra nella esenzione di cui all'art. 17, comma 1, del citato decr. leg.vo 15 novembre del 1993, n.507, per le ragioni che seguono.

Alla base di tale fonte di produzione normativa sta il principio, ricordato più volte dalla Suprema Corte, che "in tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli artt.5 e 6 d.leg.vo n.507/19932 "(così Cass. 7 aprile del 2005).

Se è vero (come sostenuto da Cass. 22 luglio del 1993 n. 8220), che "anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi dell'art. 6 della suddetta fonte normativa, a prescindere dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna", è altresì vero, tuttavia, che il messaggio pubblicitario recante l'indicazione di specifici prodotti, venduti unicamente nel supermercato "Auchan", e non altrove, è contenuto in carrelli che, solitamente, non vengono utilizzati da tutti coloro che, posteggiata la loro autovettura, si recano in tutti gli esercizi commerciali inclusi nel complesso immobiliare ove è situato il Centro Commerciale che reca il nome "Auchan", senza con questo avere intenzione di recarsi all'omonimo Supermercato.

Si vuole con questo separare la destinazione del messaggio pubblicitario, della cui assoggettabilità alla imposta di pubblicità si tratta, rivolto (non ad un pubblico indiscriminato di consumatori, sibbene) solamente a coloro che materialmente fanno la spesa all'ipermercato "Auchan", ove, appunto, sono situati e venduti i prodotti "Pringles e Kellog's", rispetto a tutta quella clientela che nulla ha a che fare con il supermercato "Auchan", ma che, tuttavia, si reca a fare gli acquisti presso i negozi del Centro Commerciale "Auchan".

Questo tipo di clientela non utilizza generalmente i carrelli, sapendo bene che, diversamente, li dovrebbe tenere fuori dalla superficie dei negozi ove deve recarsi per l'acquisto di altro, né, tanto meno, si interessa ai, diversi, prodotti reclamizzati in tali cartelli.

Non è proprio intenzione di questo tipo di consumatori di entrare nel supermercato "Auchan", né di avvicinarsi a questi "carrelli", che non sono affatto sistemati "un po' dovunque", sibbene in appositi contenitori, ove, per utilizzarli, devono anche depositare, a titolo di "cauzione", una "moneta".

Ne deriva che la pubblicità di tali prodotti, pur se realizzata su carrelli che vengono collocati anche, ma non tutti, all'esterno del Centro Commerciale "Auchan", nondimeno non è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità, in quanto deve essere equiparata alla pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di tali prodotti, realizzandosi, altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento normativo tra fattispecie del tutto simili.

L'avviso di accertamento impugnato deve, pertanto, essere annullato.

La peculiarità della fattispecie in esame, in uno con la imperfetta formulazione del predetto art. 17, comma 1, del decreto legislativo sulla imposta comunale sulla pubblicità, inducono questa Commissione a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite

**P.Q.M.**

**ACCOGLIE**

Il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.

**DISPONE**

la compensazione tra le parti delle spese di lite.